

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio

Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio

Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993

Aggiornamenti (*):

1° Aggiornamento del 24 febbraio 1994: Modifiche alle segnalazioni dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti (Parte prima, pagg. 1, 2, da II.5 a II.8, II.11, II.12 e da II.21 a II.24).

2° Aggiornamento del 4 novembre 1994: Modifica della denominazione del manuale.

3° Aggiornamento del 13 dicembre 1994: Modifiche alle segnalazioni delle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti (Parte prima, pagg. I.4, I.6 e da I.12 a I.16).

4° Aggiornamento del 9 gennaio 1996: Segnalazioni di vigilanza delle SICAV (Avvertenze generali, pagg. da 1 a 4; Parte prima, pagg. II.5 e II.6; Parte seconda, pagg. da I.1 a II.24 e Allegati, pagg. da 1 a 4; Parte terza, pagg. da 1 a 3; Parte quarta, pagg. da 1 a 3).

5° Aggiornamento del 10 dicembre 1996: Modifica della segnalazione relativa alla “composizione del portafoglio” dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti e delle SICAV (Parte prima, pagg. II.4 e II.5; Parte seconda, pagg. II.4 e II.5).

6° Aggiornamento del 31 marzo 1998: Modifiche alle segnalazioni delle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti e delle SICAV (Ristampa integrale della Parte prima e della Parte seconda).

7° Aggiornamento del 20 dicembre 2001: Passaggio all'euro (Avvertenze generali, pagg. 2, 8, 15, 18, 23; Parte Prima, pagg. IV.1, IV.1.4, V.1, V.3.2, IX.3 e da X.3 a X.5; Parte Seconda, pagg. I.1 e III.1; Parte Terza, pagg. 1 e 3; Parte Quarta, pagg. 1 e 3).

8° Aggiornamento del 13 novembre 2002: Modifiche alle segnalazioni delle società di gestione, dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti e delle SICAV. Introduzione delle segnalazioni dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (Ristampa integrale).

9° Aggiornamento del 21 luglio 2003: Segnalazioni semplificate per le SGR che gestiscono esclusivamente propri fondi chiusi mobiliari riservati a investitori qualificati (Indice, pagg. da 1 a 8; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 49; Parte Prima, pagg. I.6.1, I.6.2, I.6.3, I.6.11, II.1.2, III.1 e III.2; Parte Seconda, pagg. VII.5 e VII.6; Parte Terza, pagg. da XI.0 a XVI.1).

10° Aggiornamento del 28 febbraio 2005: Segnalazioni concernenti gli O.I.C.R. esteri (Indice, pagg. da 1 a 8; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 52; Parte Prima, pagg. II.2.2, II.2.3, III.1 e III.2; Parte Seconda, pagg. da I.1.1 a I.1.5, II.1, II.5.1, II.5.2, II.5.5 e da VII.1 a VII.4; Parte Terza, pagg. da V.1 a V.2; Parte Quarta, pagg. III.1 e III.4.1; l'intera Parte Quinta; inoltre è stata eliminata la Parte Sesta).

11° Aggiornamento del 25 gennaio 2007: Modifiche alle segnalazioni delle SGR e degli OICR (Indice, pagg. da 1 a 7; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 44; Parte Prima, pagg. I.1, da I.1.1 a I.6.10, da II.1.1 a II.2.3, III.1 e III.2; Parte Seconda, pagg. da IV.1 a IV.4, V.1, V.5, VI.1, da VI.3 a VI.8 e da VII.1 a VII.10; Parte Terza, pagg. I.3.1, da III.1 a III.3, V.1, VI.1, VI.2, XV.1 e XVI.1; Parte Quarta, pagg. II.1, II.2, V.1, V.2 e VI.1; Parte Quinta, pagg. I.1, I.2, I.1.6 e I.1.7).

(*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

12° Aggiornamento del 23 luglio 2008: Modifiche alle segnalazioni delle SGR e degli OICR (Indice, pagg. 1 e 2; Avvertenze generali, pagg. 4, 5 e da 8 a 46; Parte Prima, pagg. I.4.4, da I.6.1 a I.6.5, da I.6.8 a I.6.10, II.2.2, III.1, III.2, da III.1.1 a III.1.3, da III.2.1 a III.2.3, III.3.1 e III.3.2; Parte Seconda, pagg. da I.1.1 a I.1.5, da I.2.1 a I.2.4, II.1, da II.1.1 a II.1.7, II.2.2, da II.3.1 a II.3.5, II.5.5, VII.1 e da VII.8 a VII.10; Parte Terza, pagg. I.1.1, I.2.1, da II.1.1 a II.1.4, II.2.1, II.2.2, da II.3.1 a II.3.5, II.4.1, II.4.2, II.5.1, II.7.1, III.1, VI.5, VI.6, XI.1, XI.2 e XIII.1; Parte Quarta, pagg. I.1.1, I.2.1, III.1, III.1.1 e III.2.1).

13° Aggiornamento del 16 dicembre 2009: Modifiche alle segnalazioni delle SGR e degli OICR (Indice, Avvertenze generali, Parte Prima Sezz. I e III, Parte Seconda Sezz. II e VII, Parte Terza Sez. II, Parte Quarta Sez. III).

14° Aggiornamento del 08 maggio 2012: Ristampa integrale.

15° Aggiornamento del 30 settembre 2014: Modifiche alle segnalazioni delle SGR e degli OICR (Indice, pagg. da 1 a 6; Avvertenze generali, pagg. da 3 a 5, da 8 a 34, Parte Seconda pagg. da I.1 a I.2, da I.1.1 a I.1.8, da I.2.5 a I.2.6, da I.3.1 a I.3.2, II.1.5, da II.3.4 a II.3.6, da II.5.1 a II.5.6, Parte Terza, pagg. da I.2.1 a I.2.2, da II.1.4 a II.1.8, da V.2 a V.6).

16° Aggiornamento del 20 gennaio 2015: Modifiche alle segnalazioni delle SGR e degli OICR (Avvertenze generali, pagg. da 22 a 32).

17° Aggiornamento del 14 novembre 2017: Ristampa integrale.

18° Aggiornamento del 28 dicembre 2017: Modifiche alle segnalazioni delle SGR e degli OICR (Avvertenze generali, pagg. da 29 a 31 e Parte I, Sezione prima - Situazione dei conti delle SGR).

19° Aggiornamento dell'11 dicembre 2018: Modifiche alle segnalazioni delle SGR e degli OICR (Avvertenze generali, pagg. da 17 a 24 Parte I, Sezione prima, pagg. da I.4.5 a I.4.7, da I.5.3 a I.5.18, Sezione Terza, pag. III.1.3).

20° Aggiornamento del 17 settembre 2019: Modifica alle Segnalazioni relative ai gestori: Parte Prima Sezione I, pag. I.4.2.

21° Aggiornamento del 23 dicembre 2020: Modifiche alle segnalazioni delle SGR e degli OICR (Avvertenze generali, pagg. da 29 a 33).

22° Aggiornamento del 25 maggio 2021: Modifiche alle segnalazioni delle SGR e degli OICR (Avvertenze generali, pagg. da 29 a 31).

23° Aggiornamento del 28 novembre 2023: Modifiche alle segnalazioni delle SGR e degli OICR (Avvertenze generali, pagg. da 29 a 31).

AVVERTENZE GENERALI

12. DATA DI RIFERIMENTO

Va indicata per esteso la data di riferimento, nella forma AAAAMMGG, che corrisponde:

- con riferimento al valore della quota/azione e del *benchmark* di riferimento, a ciascun giorno di valorizzazione del mese cui si riferisce la segnalazione;
- relativamente al valore della cedola, al primo giorno di quotazione ex-cedola.

13. DEPOSITARIA

Nella Parte I, sezione III.1 con riferimento alla voce 50385.02 “portafoglio di fine periodo: strumenti finanziari provvisti di codice ISIN” occorre specificare il soggetto depositario presso il quale è depositato lo strumento finanziario.

14. ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE

Si definiscono esposizioni creditizie “deteriorate” le esposizioni creditizie per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria dei “*Non-performing*” ai sensi del Regolamento 630/2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni (*Implementing Technical Standards*; di seguito, ITS). Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati.

Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le esposizioni creditizie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute deteriorate, secondo le regole di seguito specificate. La classificazione delle esposizioni nelle tre categorie dovrà essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata, sulla base di una valutazione condivisa sullo stato di deterioramento del cliente (ivi inclusa l’insolvenza) che tenga conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo ⁽¹⁾.

Le esposizioni creditizie deteriorate devono essere riclassificate tra quelle in bonis trascorso un periodo di tre mesi (“*cure period*”) dalla data in cui non soddisfano più le condizioni che hanno portato ad una loro classificazione tra le attività creditizie deteriorate. Durante il *cure period* tali esposizioni devono continuare ad essere segnalate nelle pertinenti categorie nelle quali le stesse erano classificate.

¹ Si ipotizzi, ad esempio, che l’intermediario A e l’intermediario B, appartenenti al gruppo C, oggetto di vigilanza su base consolidata, abbiano in essere con il cliente X rispettivamente una linea di credito Y scaduta da oltre 90 giorni e una linea di credito Z che risulta non scaduta. Ipotizziamo inoltre che, il cliente X è stato classificato come scaduto deteriorato a livello consolidato (approccio per debitore). L’esposizione Z dell’intermediario B deve essere segnalata tra le esposizioni deteriorate nella categoria “Esposizioni scadute deteriorate” (approccio consolidato).

Sofferenze

Il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-Paese.

Sono incluse anche le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione.

Inadempienze probabili (“Unlikely to pay”)

La classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio dell'azienda circa l'improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Tra le inadempienze probabili vanno incluse, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, il complesso delle esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il “periodo di grazia” previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Le esposizioni verso debitori che hanno presentato domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, ai sensi degli artt. 40 e ss. del Codice della crisi e dell'insolvenza (di seguito, Codice), vanno segnalate tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l'evoluzione dell'istanza ⁽¹⁾, momento a partire dal quale la classificazione delle esposizioni va effettuata secondo le regole ordinarie. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Medesimi criteri segnaletici si applicano alle esposizioni creditizie verso debitori oggetto di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 65 e ss. del Codice.

¹ Ad esempio, apertura del concordato in continuità aziendale con decreto previsto dall'art. 47 del Codice o giudizio di omologazione del concordato in continuità aziendale ai sensi dell'art. 48 del Codice.

Nel caso di domanda di concordato con finalità di continuità aziendale (art. 84, commi 2 e 3 del Codice), qualora questo si realizzi con la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico ⁽¹⁾ del debitore, l'esposizione va riclassificata nell'ambito delle attività in bonis ⁽²⁾. Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controllante nell'interesse dell'intero gruppo. In tale situazione, l'esposizione verso la società cessionaria o conferitaria va mantenuta tra le inadempienze probabili.

Esposizioni scadute deteriorate

Esposizioni creditizie per cassa diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni o classificate come esposizioni scadute deteriorate da altri soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata.

15. FONDO/COMPARTO

Nelle segnalazioni riferite ai fondi, alle SICAV e alle SICAF, deve essere sempre indicato il fondo/comparto con riferimento al quale è fatta la segnalazione.

Nella Parte Prima, sezione I.6 delle segnalazioni riferite alle SGR è prevista la ripartizione delle commissioni attive per ogni singolo fondo o comparto istituito e/o gestito.

16. INDICATORE DI QUOTAZIONE

L'indicatore di quotazione costituisce un attributo degli strumenti finanziari, a prescindere dalla circostanza che lo strumento sia stato acquistato in un mercato o fuori mercato.

I titoli "quotandi" - cioè quelli per i quali la quotazione è stata prevista in sede di collocamento o nei regolamenti di emissione, ovvero la quotazione medesima è stata richiesta e debba essere ottenuta entro un anno - vanno ricompresi tra quelli quotati, purché la quotazione venga ottenuta entro un anno. Decorso tale termine, ove la quotazione non sia stata ottenuta, vanno considerati come non quotati. I titoli individualmente sospesi dalla quotazione ma non cancellati sono considerati "non quotati" decorsi sei mesi dal relativo provvedimento senza che siano stati riammessi.

¹ Ai fini della definizione di gruppo economico rileva la nozione di "gruppo di clienti connessi" di cui alla normativa prudenziale sul rischio di concentrazione.

² Sempreché l'acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento). In tal caso, le esposizioni continuerebbero a essere classificate tra quelle deteriorate.